

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 596

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001

**Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313,
recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio
in agricoltura**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	6
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto dell'11 dicembre 2000, n. 375, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato adottato il regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Tale regolamento ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione prevista per i prodotti petroliferi impiegati nel settore agricolo prevedendo, tra l'altro, l'abolizione della denaturazione dei suddetti prodotti e riconoscendo la possibilità di continuare a commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli, denaturati, per i successivi 210 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento.

Peraltro, la Conferenza Stato-regioni, che nella seduta del 6 dicembre 2000 ha reso il parere in merito al predetto provvedimento, ha auspicato l'insediamento di un tavolo tecnico di consultazione per la revisione di taluni adempimenti previsti dal regolamento medesimo; nella seduta del 22 marzo 2001, inoltre, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per l'esame di eventuali correttivi o integrazioni al citato regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375.

Al fine di consentire la conclusione dei lavori, tuttora in corso, del suddetto tavolo tecnico, convocato periodicamente presso la sede della segreteria della Conferenza

Stato-regioni, pervenendo a soluzioni condivise in sede di revisione della ricordata disciplina regolamentare, si ritiene opportuno, limitatamente all'anno 2001, intervenire sulle modalità di esecuzione di taluni adempimenti prescritti dal citato decreto n. 375 del 2000, consentendo la proroga al 31 dicembre 2001 per la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego di carburanti agevolati per l'anno 2000 e la proroga al 15 ottobre 2001 del termine per richiedere la determinazione dei quantitativi di prodotti spettanti per l'anno 2001 con riferimento al presumibile fabbisogno di carburanti, nonché rendendo facoltative talune annotazioni sul libretto di controllo da parte degli utilizzatori dei prodotti.

Con riferimento alla commercializzazione dei prodotti per usi agricoli, nell'ottica di rendere meno gravosi gli adempimenti prescritti per gli operatori interessati, tenuto conto che si tratta di un settore operante in regime di concessione o di autorizzazione e quindi già oggetto di specifica attenzione, viene ridotta del 70 per cento la misura della cauzione prevista per la commercializzazione dei prodotti sopra indicati ad aliquota di accisa assolta nella misura intera.

Viene inoltre accordata la possibilità di continuare a commercializzare fino al 31 dicembre 2001 prodotti per usi agricoli, denaturati, ad aliquota di accisa assolta nella misura ridotta; evidentemente, per gli operatori che decidano di avvalersi della proroga da ultimo descritta, restano sospesi, per lo stesso periodo, gli adempimenti previsti per gli operatori che commercializzano prodotto non denaturato (versamento dell'aliquota intera

di accisa e prestazione della cauzione nella misura prescritta).

Gli interventi prospettati non influiscono sui meccanismi previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2000 in base al quale si è proceduto all'adozione del regolamento di cui al più volte citato decreto n. 375 del 2000, in virtù dei quali si è

provveduto a ridurre, con l'articolo 10 del regolamento in questione, le aliquote di accisa sui carburanti impiegati nel settore agricolo che, quindi, continuano ad essere applicate.

Si propone, quindi, l'unito provvedimento di urgenza che non comporta oneri per l'erario.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) l'emanazione del decreto-legge si rende necessaria per intervenire sulle modalità di esecuzione di taluni adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, concernente la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti da utilizzare in agricoltura, in attesa della conclusione del processo di revisione della disciplina regolamentare;

b) il quadro normativo è costituito, oltre che dal citato regolamento, dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, relativo alla proroga del regime speciale IVA per il settore agricolo;

c) vengono modificate alcune disposizioni del predetto regolamento;

d) l'intervento appare compatibile con l'ordinamento comunitario;

e) il provvedimento non incide sulla competenza delle regioni;

f) il provvedimento non riguarda materia trasferita alle regioni e agli enti locali;

g) il provvedimento interviene per ragioni di straordinaria necessità ed urgenza in materia precedentemente disciplinata per via regolamentare.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) il provvedimento non reca nuove definizioni normative;

b) è stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi;

c) il provvedimento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le modifiche di cui sopra;

d) non vi sono abrogazioni implicite di norme preesistenti.

3. Ulteriori elementi:

a) non risultano specifiche pronunce giurisprudenziali, né giudizi di costituzionalità pendenti in materia;

b) non risultato progetti di legge in materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Destinatari diretti dell'intervento sono i produttori agricoli che beneficiano dell'accisa agevolata sui carburanti impiegati in agricoltura, nonché gli esercenti di depositi commerciali di olii minerali e gli operatori che commercializzano prodotti petroliferi denaturati ad uso agricolo; altri soggetti coinvolti sono gli uffici incaricati da regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del servizio relativo all'impiego dei carburanti agevolati;

b) il provvedimento si è reso necessario per consentire un'ordinata revisione della vigente disciplina regolamentare;

c) le disposizioni recate dal provvedimento non implicano particolari adempimenti organizzativi da parte delle amministrazioni, né comportano la preesistenza di specifiche condizioni di carattere finanziario, economico e sociale;

d) in merito alla commercializzazione dei prodotti per uso agricolo, il provvedimento è volto a rendere meno gravosi gli adempimenti prescritti per gli operatori del settore;

e) non si ravvisano elementi di criticità;

f) non si ravvisano opzioni alternative, data la necessità ed urgenza del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento non comporta oneri per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001

Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, concernente regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare termini e modalità di alcuni adempimenti previsti dalla disciplina regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e di prorogare il termine entro il quale è consentito commercializzare carburanti denaturati per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, onde poter contestualmente assicurare una ordinata revisione della predetta disciplina regolamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000,

n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.

2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, è presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno 2001 con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.

3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, è ridotta del 70 per cento.

4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI - TREMONTI - ALEMANNI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

